

## **Adempimento della direttiva UE 2017/828 denominata “Shareholder Rights II” e del regolamento Covip del 2 dicembre 2020 in materia di trasparenza della politica di impegno**

### **Premessa**

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione ARCO nella riunione del 02/02/2024 e contiene le informazioni che i fondi pensione negoziali devono rendere pubbliche ai sensi degli articoli 124 quinquies e sexies del Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, di seguito il “T.U.F”).

In coerenza con le indicazioni di cui alla Delibera Covip del 2 dicembre 2020 “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”, il Fondo procederà all’aggiornamento annuale delle informazioni di cui alla presente comunicazione.

### **Riferimenti Normativi**

Il D.Lgs. 49/2019 ha recepito la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Shareholder’s Rights Directive II), con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla direttiva 2007/36/CE. Le modifiche si riferiscono all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società che hanno la propria sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro.

La direttiva europea è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 49/2019 che ha modificato il T.U.F. inserendo fra l’altro i due articoli seguenti.

#### **Art. 124-quinquies**

*(Politica di impegno)*

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi adottano e comunicano al pubblico una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l'impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento. La politica descrive le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario, dialogano con le società partecipate, esercitano i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni, collaborano con altri azionisti, comunicano con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate e gestiscono gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione al loro impegno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione di tale politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Essi comunicano al pubblico come hanno espresso il voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti e possono escludere i voti ritenuti non significativi in relazione all'oggetto della votazione o alle dimensioni della partecipazione nelle società.
3. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscono una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettano le disposizioni relative ai conflitti di interessi previste dalle discipline di settore anche nell'attuazione della politica di impegno adottata dagli stessi e pubblicata ai sensi del comma 1.
5. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet degli investitori istituzionali o dei gestori di attivi o attraverso altri mezzi facilmente accessibili *on-line*.
6. Nel caso in cui i gestori di attivi attuino la politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto per conto di investitori istituzionali, questi ultimi indicano dove i gestori di attivi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

#### Art. 124-sexies

##### *(Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi)*

1. Gli investitori istituzionali comunicano al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo e la durata delle loro passività, in particolare delle passività a lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli investitori istituzionali che investono per il tramite di gestori di attivi, come definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2007/36/CE, comunicano al pubblico le seguenti informazioni relative all'accordo di gestione, su base individuale o collettiva, con il predetto gestore di attivi:
  - a. le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine;
  - b. le modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine;
  - c. le modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
  - d. le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
  - e. l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi.
3. Qualora l'accordo con il gestore di attivi di cui al comma 2 non includa uno o più degli elementi indicati nel medesimo comma, l'investitore istituzionale illustra in modo chiaro e articolato le ragioni di tale scelta.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dell'investitore istituzionale o attraverso altri mezzi facilmente accessibili *on-line* e, salvo modifiche sostanziali, sono aggiornate su base annua.

5. Le imprese di cui all'articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1), inseriscono tali informazioni nella relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all'articolo 47-septies del decreto legislativo

### **Politica di impegno di Arco**

L'impegno del Fondo Pensione Arco come investitore a lungo termine si è fino ad oggi realizzato esclusivamente tramite i gestori finanziari o con il loro supporto.

Il fondo Arco ha tenuto conto della necessità di integrare criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di corporate governance (ESG) fin dal 2013, quando furono approvate le Linee guida sugli investimenti responsabili.

Nel 2019 il Consiglio di amministrazione del Fondo ha aggiornato le linee guida<sup>1</sup> che definiscono le attività che vengono svolte dagli organi del Fondo e dai gestori in ambito ESG.

Con il rinnovo dei mandati di gestione avvenuto nel 2018 il peso dei criteri ESG nella selezione dei gestori e il loro ruolo nel supporto al Fondo in questo ambito è stato rafforzato (si veda il paragrafo dedicato agli accordi di gestione).

In particolare, nel processo di selezione condiviso con l'advisor è stato assegnato un punteggio più alto ai gestori che:

- siano firmatari dei "Principles of Responsible Investment" (PRI);
- abbiano una politica ESG coerente;
- presentino una struttura adeguata e una capacità autonoma di valutazione dei rischi ESG;
- siano in grado di calcolare e rendere disponibile al Fondo un rating ESG del portafoglio e di confrontarlo con il benchmark;
- siano disponibili a supportare il Fondo in eventuali attività di "engagement";
- svolgano un'attività di azionariato attivo per conto dei prodotti d'investimento collettivo gestiti e rendano conto della politica di voto seguita.

Nel monitoraggio del portafoglio dal punto di vista dei criteri ESG il fondo Arco si avvale, oltre che del supporto dei gestori, anche della consulenza di società specializzate, che producono con frequenza annuale un'analisi degli emittenti e una serie di raccomandazioni operative.

### **Esercizio del diritto di voto (art. 124 quinquies)**

Coerentemente con l'approccio adottato negli esercizi precedenti e con quanto evidenziato nel paragrafo relativo alla mancata adozione di una politica di impegno, nell'esercizio 2023 il Fondo non ha esercitato il diritto di voto in alcuna assemblea degli azionisti di società partecipate.

In seguito ad un lungo processo di analisi e confronto con altri fondi pensione negoziali, in data 27/09/2023 il C.d.A. ha deliberato l'adesione del Fondo al Progetto Assofondipensione di esercizio coordinato dei diritti di voto. Il progetto consentirà ai fondi partecipanti di condividere le analisi sulle risoluzioni proposte alle

---

<sup>1</sup> Fondo Pensione Arco – Linee guida sugli investimenti socialmente responsabili, documento approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 luglio 2019. Disponibile sul sito al seguente link [https://www.fondoarco.it/documenti/Arco\\_linee\\_guida\\_SRI\\_cda.pdf](https://www.fondoarco.it/documenti/Arco_linee_guida_SRI_cda.pdf)

assemblee ed esercitare il diritto di voto in maniera coordinata, realizzando così efficienze procedurali e di costo.

Nel corso del 2024 si prevede l'attuazione del Progetto, con l'avvio delle prime operazioni di voto alle assemblee degli azionisti con il supporto del proxy advisor Frontis Governance.

Nell'ambito del Progetto Assofondipensione, a dicembre 2023 i fondi partecipanti hanno definito di comune accordo una Politica di Voto associativa, che determina metodologie e processi relativi all'esercizio coordinato del diritto di voto (ad es., individuazione delle società alle cui assemblee partecipare, modalità di analisi delle risoluzioni, invio della delega assembleare). La Politica di Voto associativa è stata approvata dal C.d.A. del Fondo il 19/12/2023. Seppure il Progetto preveda una condivisione di principi, processi e metodologie di analisi ed esercizio del diritto di voto, sarà sempre garantita l'autonomia di ciascun Fondo, che per ogni assemblea potrà decidere di non votare, o di votare in maniera difforme rispetto a quanto definito sulla base delle analisi condivise.

#### **Accordi con i gestori di attivi (art. 124 sexies)**

Secondo quanto previsto dal citato articolo 124 sexies qui di seguito si danno le informazioni richieste, seguendo i punti elencati nel comma 2 dell'articolo.

- a. Modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività degli investitori istituzionali, in particolare delle passività a lungo termine.***
- b. Modalità con cui l'accordo incentiva il gestore di attivi a prendere decisioni di investimento basate sulle valutazioni relative ai risultati finanziari e non finanziari a lungo e medio termine delle società partecipate e a impegnarsi con tali società al fine di migliorarne i risultati a medio e lungo termine.***
- c. Modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore di attivi e la sua remunerazione per l'attività di gestione, sono in linea con il profilo e la durata delle passività dell'investitore istituzionale, in particolare delle passività a lungo termine, e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine.***

Come meglio spiegato nel Documento sulla Politica d'Investimento disponibile sul sito del Fondo<sup>2</sup>, la scelta dell'asset allocation strategica dei comparti e degli stili di gestione è il risultato di un'analisi dei fabbisogni previdenziali degli iscritti al Fondo e della stima della durata della loro permanenza nei diversi comparti. L'asset allocation viene costruita in modo da massimizzare il tasso di sostituzione atteso dalla previdenza complementare date le valutazioni di propensione al rischio degli aderenti ai vari comparti (risultato assoluto a lungo termine) e di minimizzare le probabilità di non raggiungere determinati obiettivi (restituzione dei contributi versati, rendimento almeno pari al tasso d'inflazione, rendimento almeno pari al tasso di rivalutazione del TFR).

La remunerazione dei gestori dei comparti è fissa, ed è stata negoziata in modo da minimizzare l'impatto dei costi sui comparti.

Per quanto riguarda, in particolare, il punto b), le convenzioni di gestione dei comparti sottoscritte prevedono che i gestori adottino un processo di investimento coerente con le "Linee guida sugli investimenti socialmente responsabili" del Fondo.

<sup>2</sup> Link sito Arco [https://www.fondoarco.it/documenti/Arco\\_DPI\\_cda.pdf](https://www.fondoarco.it/documenti/Arco_DPI_cda.pdf)

***d. le modalità con cui l'investitore istituzionale controlla i costi di rotazione del portafoglio sostenuti dal gestore di attivi, nonché le modalità con cui definisce e controlla un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione***

I costi di negoziazione ed il tasso di rotazione del portafoglio vengono controllati dal Fondo rispettivamente con cadenza mensile e trimestrale, al fine di verificare la congruenza rispetto allo stile di gestione. Il Fondo verifica i valori massimi di turnover definiti al livello di convenzione, procedendo, ove opportuno, a richieste di chiarimenti esaurienti da parte dei gestori.

***e. l'eventuale durata dell'accordo con il gestore di attivi***

Le convenzioni di gestione con i gestori dei comparti Bilanciato Prudente e Bilanciato Dinamico hanno durata di cinque anni a partire dal 2019.

La convenzione di gestione del comparto Garantito ha durata di 10 anni a partire dal 2019 e scadrà nel 2029.

**Conflitti di interesse**

Il Fondo si è dotato di una politica di gestione dei conflitti di interesse ai sensi della normativa vigente con un regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione il 15/12/2015. Nel caso in cui il Fondo dovesse decidere di esercitare il diritto di voto ai sensi dell'art. 124 quinquies citato, il regolamento sui conflitti di interesse verrà integrato per gestire i conflitti che potrebbero emergere in questa attività.

Milano, 06/02/2024